

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3296-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GRILLO)

Comunicata alla Presidenza il 29 giugno 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 febbraio 2005, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
(V. Stampati Camera nn. 4964, 5017 e 5108)*

**d'iniziativa dei deputati GARNERO SANTANCHE' e ROMANI;
BIANCHI CLERICI e CAPARINI; COLASIO, GENTILONI
SILVERI, PASETTO, ROSATO, BIMBI e CARRA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 febbraio 2005*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, approvato senza modifiche in Commissione lo scorso 21 giugno nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, introduce talune modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che reca la disciplina organica dell'impiego dei minori di quattordici anni nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi.

La previsione del divieto assoluto di impiego di minori di quattordici anni in *spot* e pubblicità, introdotta dall'Assemblea della Camera dei deputati, ha dato luogo - sin dai primi giorni dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 - ad effetti distorsivi per il comparto pubblicitario, senza assicurare comunque un'effettiva tutela dell'infanzia.

In tale contesto, l'articolo 10, comma 3, della legge n. 112 del 2004 già rimetteva ad un apposito regolamento governativo la disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi. Il presente disegno di legge mira, pertanto, a sopprimere la previsione del divieto assoluto dell'impiego dei minori nelle pubblicità e a prevedere l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento di disciplina dell'intera materia. Ciò consentirà al Parlamento di intervenire, attraverso la sua azione di indirizzo nella definizione della normativa specifica, particolarmente rilevante dal punto di vista etico, sociale ed educativo.

La legge n. 112 del 2004 già prevede - agli articoli 3 e 4, oltre che al precitato articolo 10 - ampie disposizioni finalizzate alla tutela dei minori. Il tema della tutela dei minori nel settore radiotelevisivo è inoltre oggetto di particolare attenzione, sotto diversi

profili, da parte della normativa comunitaria, in particolare la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, meglio nota come «*Télévision sans frontières*».

Inoltre, il Codice di autoregolamentazione stabilisce espressamente che la partecipazione dei minori alle trasmissioni radio-televisive debba avvenire sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare in particolare la loro età e la loro ingenuità, e detta specifici e stringenti impegni cui devono attenersi le imprese televisive.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede il divieto esplicito di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente ad oggetto bevande alcoliche all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Prevede, altresì, l'abolizione del divieto assoluto dell'impiego di minori di anni 14 in messaggi pubblicitari e *spot*. Il disegno di legge stabilisce, inoltre, che lo schema di regolamento che disciplina l'impiego dei minori in programmi radiotelevisivi debba essere trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia, che si pronunciano entro sessanta giorni dall'assegnazione. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori in trasmissioni televisive non è ammesso il pagamento in misura ridotta e non trovano applicazione le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990, che prevede - nei casi di recidiva nelle violazioni - la sospensione della concessione per un periodo da undici a trenta giorni e - nei casi più gravi - la revoca della conces-

sione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il disegno di legge in esame stabilisce inoltre che nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, sia assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative

in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità.

L'articolo 2 prevede infine che le modifiche alla legge n. 112 del 2004 entrino in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GRILLO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

5 aprile 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevato che le sue disposizioni sono riconducibili, oltre che alla materia «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione,

ritenuto che non sussistano profili problematici di carattere costituzionale e rilevato che le modifiche alle norme della legge n. 112 del 2004 ne assicurano una maggiore coerenza con il principio di cui all'articolo 21 della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: BUCCIERO)

3 maggio 2005

La Commissione, considerato che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), integra opportunamente l'obbligo di mera osservanza della normativa a protezione dei minori, previsto dalla legge n. 112 del 2004, proiettandolo verso le frontiere di un coinvolgimento attivo delle emittenti televisive anche nella fase di promozione dei moduli a tutela dei minori;

preso atto della *ratio* sottesa alla normativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che, alla luce dell'esigenza prioritaria e fondamentale di salvaguardare la salute psico-fisica dei minori, amplia opportunamente il divieto di comunicazioni pubblicitarie aventi come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive, estendendolo in particolare anche oltre i limiti della cosiddetta fascia oraria protetta;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), prefigura opportunamente un ulteriore passaggio consultivo in sede parlamentare degli schemi di atti normativi secondari, atto ad accrescere l'efficacia dei controlli e ad ampliare le valutazioni in sede istruttoria, relativamente ad una materia di estrema delicatezza, quale quella attinente alla tutela dei minori nella programmazione televisiva;

osservato che l'esclusione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della possibilità di essere ammessi al pagamento della sanzione in misura ridotta, *ex* sezione I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, è finalizzata ad accrescere l'effettività dell'apparato sanzionatorio prefigurato dalla legge n. 112 del 2004;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorrerebbe specificare la fattispecie di «programmi direttamente rivolti ai minori», nella prospettiva di preservare le esigenze di tutela cui la norma si ispira, evitando la possibilità di un'eccessiva restrizione di tale nozione in fase applicativa;

sempre riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sarebbe opportuno introdurre appositi moduli normativi, volti ad evitare un eccessivo sovraffollamento pubblicitario nel corso della programmazione televisiva rivolta ad un pubblico minorile;

si valuti l'opportunità di prefigurare apposite garanzie, relativamente all'utilizzo del minore in *spot* pubblicitari, volte ad assicurare in fase regolamentare un'idonea tutela all'integrità psichica dello stesso, senza tuttavia precludere in modo rigido e assolutistico qualsivoglia forma di utilizzazione in tale ambito, che invece potrebbe in taluni casi risultare perfettamente compatibile con la prioritaria necessità di salvaguardia del minore (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle pubblicità progresso o alle pubblicità che prospettano messaggi di valore sociale e culturale).

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

16 marzo 2005

Su testo ed emendamenti

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.0.1 e 1.0.2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.103, 1.104, 1.105, 1.112, 1.0.3, 1.0.5, 1.119, 1.130 e 1.131

Su ulteriori emendamenti

17 marzo 2005

La Commissione, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112)

1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti *alcohol* all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot*,» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parla-

mentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»;

e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

